



COMUNE DI TRENTO



## Allegato 1

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

**NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO, ASSISTENZA/MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA CON TETTO TRIANGOLARE TRASPARENTE IN PIAZZA CESARE BATTISTI A TRENTO PER LA RASSEGNA ESTIVA "TEATRO CAPOVOLTO" NEL PERIODO 2026-2027-2028 ED EVENTUALE PROROGA AL 2029.**

#### **Servizio Cultura, Eventi, Sport e Giovani**

*Ufficio Eventi, Cultura e Sport*

via delle Orfane, 13 | 38122 Trento

tel. 0461 884287 | fax 0461 884386

PEC: servizio.culturagiovanisport@pec.comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:*

lun - ven. 8.<sup>30</sup> - 12.<sup>00</sup>

---

Comune di Trento

Sede legale: via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221 | tel. 0461 884111 | fax 0461 889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)



## INDICE GENERALE:

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	7
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	7
Art. 3 – Livelli di sicurezza: sicurezza degli allestimenti.....	10
Art. 4 – Assistenza e manutenzione.....	11
Art. 5 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	11
Art. 6 – Obblighi a carico della Stazione appaltante.....	12
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	13
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto.....	14
Art. 9 – Durata del contratto.....	15
Art. 10 – Importo del contratto.....	15
Art. 10 bis – Revisione dei prezzi.....	16
Art. 11 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto.....	17
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	17
Art. 13 – Esecuzione del contratto.....	17
Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	18
Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	18
Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	18
Art. 17 – Controllo sull'esecuzione del contratto.....	20
Art. 18 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	20



Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	20
Art. 20 – Subappalto.....	21
Art. 21 – Tutela dei lavoratori.....	22
Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	22
Art. 23 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	23
Art. 24 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati.....	23
Art. 25 – Sicurezza.....	23
Art. 26 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	24
Art. 27 – Trattamento dei dati personali.....	24
Art. 28 – Garanzia definitiva.....	24
Art. 29 – Obblighi assicurativi.....	25
Art. 30 – Penali.....	26
Art. 30 bis – Clausola di forza maggiore.....	27
Art. 31 – Risoluzione del contratto.....	28
Art. 32 – Recesso.....	29
Art. 33 – Definizione delle controversie.....	29
Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	30
Art. 35 – Obblighi in materia di legalità.....	31



## COMUNE DI TRENTO

Art. 36 – Spese contrattuali.....	31
Art. 37 – Disposizioni anticorruzione.....	32
Art. 38 – Norma di chiusura.....	32



## Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di **noleggio, trasporto, montaggio, assistenza/manutenzione e smontaggio di una tendostruttura con tetto triangolare trasparente e relativa illuminazione** in piazza Cesare Battisti a Trento per le edizioni estive 2026-2027-2028 ed eventuale proroga al 2029 della rassegna "Teatro Capovolto".
2. L'Amministrazione comunale organizza in estate, eventi culturali teatrali e musicali per la cittadinanza ed i turisti in piazza Cesare Battisti a Trento, in corrispondenza del retro del Teatro Sociale, che viene per questo aperto sulla piazza dando vita al cosiddetto "Teatro Capovolto". La struttura richiesta, oggetto del presente appalto, dovrà coprire la platea, costituita da circa 180 sedie posizionate all'esterno del teatro, sulla pavimentazione della piazza, in corrispondenza dell'apertura del teatro come da planimetria allegata al presente capitolato.
3. La tendostruttura dovrà avere le seguenti misure: metri 12 (larghezza) x metri 15 (lunghezza - estensibile come indicato all'art. 15, in base alle necessità) x metri 4 (altezza laterale) ed essere completa di tetto triangolare con copertura trasparente con altezza centrale minima di 5 metri verso il palcoscenico.
4. E' richiesta inoltre l'**installazione di adeguata illuminazione di servizio ed emergenza**, posizionata nella tendostruttura, come meglio specificato al successivo art. 2.
5. Il servizio dovrà essere svolto dal mese di giugno al mese di settembre, le date esatte di montaggio e smontaggio sono comunicate per ciascuna annualità a mezzo PEC almeno 30 giorni prima.
6. Il servizio presuppone altresì la fornitura della relativa documentazione tecnica (relazione di calcolo, certificato ignifugo teli, certificato di collaudo, dichiarazione di corretto montaggio, certificazione omologazione/idoneità del prodotto e ogni ulteriore documento necessario ad ottenere l'agibilità di pubblico spettacolo), che tenga conto dei limiti di legge vigenti e delle indicazioni di cui al presente capitolato.
7. Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte ed in coerenza con le indicazioni e le specifiche fornite dall'Amministrazione comunale all'interno della documentazione, che allegata al presente capitolato, ne forma parte integrante ed essenziale.
8. L'appalto non è suddiviso in lotti.



## Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso piazza Cesare Battisti a Trento, in corrispondenza del retro del Teatro Sociale.

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti prestazioni che rappresentano i livelli qualitativi minimi inderogabili della proposta, il cui rispetto è condizione per l'aggiudicazione:

- **redazione di una relazione illustrativa** che indichi le caratteristiche della tendostruttura proposta, che tenga conto dei limiti di legge vigenti, delle indicazioni di cui al presente capitolato, nonché della valutazione dello stato dei luoghi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere variazioni alla relazione presentata dall'offerente primo in graduatoria, anche a seguito delle interlocuzioni con la Soprintendenza pubblica, qualora la soluzione proposta in gara non sia pienamente conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza, accessibilità e compatibilità ambientale con gli altri spazi della piazza o non risulti conforme rispetto ai vincoli inderogabili di cui al presente capitolato. In ipotesi di non realizzabilità delle variazioni richieste, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione, con eventuale scorrimento nella graduatoria alle offerte successive;
- **trasporto** della struttura oggetto del presente appalto andata/ritorno a/da Trento, piazza Battisti, avente le caratteristiche minime indicate nello schema riportato di seguito;
- **montaggio** della struttura nella citata piazza da eseguire entro la data comunicata a mezzo PEC dalla Stazione appaltante e relativo ancoraggio con adeguate zavorre, in relazione alle caratteristiche tecniche della struttura, tenendo conto che non è possibile fissare la tendostruttura forando la superficie della piazza.
- installazione nella tendostruttura di un'**illuminazione di servizio e d'emergenza**, come di seguito specificato:
  - n. 6 indicatori di uscita di emergenza luminosi a batteria, posizionati secondo il piano di emergenza sulle vie di esodo, con alimentazione dedicata stesa fino all'angolo sud-est;
  - illuminazione di servizio sul colmo della struttura, installata in posizione elevata così da non arrecare disturbo visivo al pubblico in platea, con linea di alimentazione dedicata attestata sull'angolo sud-est;



- lampade di emergenza su linea elettrica separata e indipendente rispetto all'alimentazione ordinaria, a garanzia dell'illuminazione minima di sicurezza in caso di mancanza di corrente.
- consegna alla stazione appaltante, a conclusione del montaggio, della seguente **documentazione tecnica, firmata da tecnico abilitato**:
  - relazione di calcolo della struttura
  - certificazione ignifugo teli
  - certificazione di collaudo statico a prova dell'idoneità dei materiali utilizzati e del corretto dimensionamento delle strutture
  - certificazione omologazione/idoneità del prodotto
  - dichiarazione di corretto montaggio
  - dichiarazione di corretta installazione dell'impianto elettrico relativo all'illuminazione di servizio e di emergenza
  - ogni ulteriore documento necessario ad ottenere l'agibilità di pubblico spettacolo
- **assistenza/manutenzione** della struttura (in caso di danneggiamento, anche per cause atmosferiche) durante il periodo di noleggio. Gli oneri di manutenzione per il predetto periodo sono da considerarsi ricompresi all'interno del prezzo unitario offerto in sede di gara. L'intervento di manutenzione deve essere assicurato entro le 24 h decorrenti dalla comunicazione di danneggiamento, che sarà inoltrata tramite PEC dalla stazione appaltante;
- **smontaggio** della struttura e sgombero della piazza a conclusione del periodo di noleggio, da eseguire entro la data comunicata a mezzo PEC dalla Stazione appaltante.

3. La tendostruttura per la prima edizione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni	12,00 m (larghezza) x 15,00 m (lunghezza) x 4,00 m (altezza laterale), x 5,00 m minimi di altezza centrale verso il palcoscenico
Struttura	<ul style="list-style-type: none"><li>• struttura portante in profilato di alluminio</li><li>• raccordo della struttura al tetto in vetro/acciaio ancorato alla facciata del teatro (per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua tra struttura e teatro) e gronda per evitare la caduta di acqua piovana nell'area occupata dai plateatici in</li></ul>



	<p>direzione nord;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• composizione della struttura tale da lasciare i portali liberi da controventature o altri impedimenti potenzialmente di ostacolo alla visibilità dello spazio scenico; allo stesso modo le campate laterali dovranno essere libere da controventature o altri impedimenti che possano ostacolare il deflusso del pubblico e l'accesso allo spazio archeologico ipogeo del Sass;</li><li>• tetto a doppia falda triangolare con timpani e copertura trasparente con buona resa estetica, ignifugo classe 2. La struttura garantisce da un lato una migliore distribuzione dei livelli di pressione sonora in corrispondenza degli spettatori e dall'altro la parziale schermatura delle emissioni in direzione dei recettori presenti lungo il lato est della Piazza, come evidenziato dalla valutazione di impatto acustico, agli atti dell'Amministrazione.</li></ul>
Zavorre sicurezza	<ul style="list-style-type: none"><li>• apposizione delle zavorre su apposite basi in corrispondenza dei montanti, in posizione atta a lasciare libere le vie di fuga laterali e l'accesso allo spazio archeologico ipogeo Sass, come segnalato nella planimetria allegata</li></ul>

4. Entro e non oltre 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante un piano operativo della sicurezza (POS) e comunicare nominativo, recapito telefonico e email di un referente del cantiere.

### **Art. 3 – Livelli di sicurezza: sicurezza degli allestimenti**

1. Il montaggio e smontaggio della struttura dovrà garantire la sicurezza dei cittadini e della piazza su cui insiste, tenuto conto delle specificità architettoniche, infrastrutturali ed ambientali (es: vento) del luogo, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi. Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte.

2. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danneggiamenti di qualsiasi tipologia ad immobili e/o strutture, pavimentazioni, etc. In tal caso, l'Amministrazione comunale è da considerarsi parte lesa nei confronti dell'appaltatore.

3. Il materiale e le procedure impiegate dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. In particolare:



- i materiali utilizzati per il montaggio dovranno presentare caratteristiche tecniche indicate all'articolo precedente e comunque essere adeguate al montaggio su suolo pubblico all'aperto, adatti agli elementi climatici, nonché resistenti all'azione della temperatura, pioggia e/o vento;
- la ditta appaltatrice si assume l'onere e la responsabilità della verifica circa l'idoneità a sopportare i carichi permanenti ed accidentali conseguenti al montaggio della struttura;
- tutte le attività di trasporto, montaggio e smontaggio della struttura dovranno essere svolte in ottemperanza alle legislazioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. Le responsabilità in materia di sicurezza rimangono in carico dell'appaltatore;
- sono a carico dell'Impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori tutti gli oneri, adempimenti e responsabilità relative alla tutela, sicurezza e salute delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché dei beni pubblici e privati coinvolti;
- la struttura e tutti i materiali impiegati per il trasporto, montaggio e smontaggio devono rispettare le norme CEI, essere realizzati a regola d'arte e provvisti di relativa dichiarazione di conformità, redatta da tecnico abilitato.

#### **Art. 4 – Assistenza e manutenzione**

1. L'appaltatore s'impegna, all'interno del corrispettivo unitario offerto in gara, alla garanzia dei servizi offerti e alla manutenzione della tendostruttura, con le modalità e tempistiche indicate nel presente capitolato.

2. Qualora l'appaltatore non adempia ai suoi obblighi entro i termini previsti dal capitolato, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni, addebitandone l'importo all'appaltatore, oltre all'applicazione delle penali e al risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

3. Per "interventi di manutenzione", si intendono gli interventi di ripristino conseguenti a danneggiamenti anche per cause atmosferiche (es: grandine) o ad altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali utilizzati e al relativo montaggio, tali da pregiudicare la sicurezza dell'allestimento e/o da comprometterne il corretto funzionamento;

4. I livelli minimi per la prestazione del servizio di assistenza e manutenzione sono i seguenti:

- gli interventi sono da garantirsi per tutto il periodo di noleggio;



- l'intervento per le manutenzioni non dovrà essere effettuato oltre le 24 ore, a decorrere dalla comunicazione inviata a mezzo PEC dal/i referente/i comunale/i;

5. Il/i referente/i comunale/i richiederà/richiederanno l'intervento per qualsiasi tipo di manutenzione, escludendo ogni valutazione in merito alla tipologia di intervento e la chiamata darà luogo all'obbligo per l'Impresa appaltatrice di intervenire nel termine sopra indicato.

### **Art. 5 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'appaltatore deve stipulare adeguata polizza assicurativa, come indicato nel successivo art. 29.

2. L'appaltatore deve provvedere alla formalizzazione della **richiesta di occupazione suolo pubblico temporaneo** presso il Comando della Polizia locale, non appena ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Tale occupazione sarà esentata dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. p) del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

3. L'appaltatore, se del caso, deve provvedere alla formalizzazione della **richiesta di transito in deroga ai limiti** di peso presso il competente Servizio Gestione Strade e Fabbricati, considerando che nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L. – Centro Storico) e nell'Area Pedonale Urbana (Z.T.L.- Pedonale) è vietata la circolazione ai veicoli di massa massima consentita superiore a: 20 tonnellate per le strade pavimentate a cubetti di porfido; 11 tonnellate per le strade pavimentate con lastre di porfido, qualora ne ricorrano i presupposti.

4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e della documentazione di progetto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara).

5. E' obbligo dell'appaltatore la messa a disposizione di tutto il personale, le attrezzature e quant'altro necessario all'esecuzione del contratto. Riguardo al personale, l'impresa si impegna ad avvalersi di personale abilitato e/o adeguatamente addestrato rispetto al servizio da eseguire e formato rispetto all'uso di piattaforme aeree e/o di altre attrezzature tecniche necessarie.

6. E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.



7. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

8. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 8

9. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

10. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

#### **Art. 6 – Obblighi a carico della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante provvede alle seguenti attività:

- predisposizione del DUVRI
- permessi di transito e sosta in Ztl per i mezzi (conformi ai limiti di portata previsti dalla concessione di occupazione suolo pubblico riguardo alle aree interessate) che verranno impiegati nel trasporto e nell'allestimento della tendostruttura. Sarà cura dell'impresa aggiudicataria comunicare con largo anticipo la tipologia e targa dei mezzi impiegati.

#### **Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato, le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";



b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

c) il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti” (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 3/11/1994 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/5/2020);

d) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o



annulate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto,

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.3) la relazione illustrativa;

a.4) il DUVRI;

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando la modalità dello scambio di corrispondenza, in coerenza con l'articolo sopracitato e la circolare vigente dell'Ufficio contratti del Comune.

### **Art. 9 – Durata del contratto**

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha durata di anni tre (2026-2027-2028). Il periodo di esecuzione del contratto per ciascuna annualità è commisurato al periodo di svolgimento della manifestazione "Teatro Capovolto", nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le date di avvio e conclusione dell'esecuzione per ciascuna annualità sono comunicate per ciascuna annualità a mezzo PEC almeno 30 giorni prima.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle



spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per il periodo giugno-settembre 2029. La Stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata entro il mese di febbraio 2029 e qualora venga riscontrato il buon esito dell'affidamento nelle annualità precedenti. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante.

### **Art. 10 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, nel rispetto del limite massimo rappresentato dall'importo a base di gara

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre mediante atto aggiuntivo all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 10 bis – Revisione dei prezzi**

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 % applicata alle prestazioni da eseguire.

2. L'indice di riferimento è il seguente: PC (Prezzi al consumo) 00ST – Indice generale senza tabacchi, sulla base della CPV (79950000-8 Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi) più pertinente e prevista nell'Allegato II.2-bis. del D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-



bis del D.Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale. Le variazioni sono calcolate applicando la formula indicata al comma 7 della sezione "Tabella D (articolo 11)" dell'allegato II.2bis al D.Lgs. n. 36/2023.

3 bis. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

4. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

5. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

6. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

7. Gli eventuali contratti di subappalto o gli eventuali subcontratti comunicati alla Stazione appaltante dall'Operatore economico, disciplinano in maniera coerente la revisione dei prezzi.

### **Art. 11 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il (DEC) direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n.



36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

### **Art. 13 – Esecuzione del contratto**

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

- a) attivazione dell'opzione di proroga per l'annualità 2029;
- b) spostamento delle date/orari per l'allestimento/disallestimento della tendostruttura nonché modifica al luogo di installazione, disposto a seguito di eventuali variazioni della programmazione della rassegna "Teatro Capovolto" ed in caso di particolari esigenze tecniche, purché in coerenza con gli atti di gara;
- c) richiesta di estensione delle dimensioni della tendostruttura nei limiti di 5 metri di larghezza e 10 metri di lunghezza.

2. Eventuali variazioni in aumento e/o in riduzione potranno essere richieste nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.



## **Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico al termine di ogni annualità, conclusa la fase di disallestimento, su presentazione di regolare fattura elettronica.

1.bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. La fattura elettronica deve contenere tassativamente, oltre al CIG, il numero e la data della Determina di aggiudicazione e il codice univoco ufficio che verranno comunicati successivamente, a conclusione del procedimento di affidamento. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del presente capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità e previa rimozione di eventuali danni cagionati dall'allestimento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscalmente valida, fatto salvo quanto indicato nei punti precedenti.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga



anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 17 – Controllo sull'esecuzione del contratto**

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 30.

3. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

### **Art. 18 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito



provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **Art. 20 – Subappalto**

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

- a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
- b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria



offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

### **Art. 21 – Tutela dei lavoratori**

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 23 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del comparto "EDILIZIA, LEGNO



E ARREDAMENTO” - CCNL Area Legno-Lapidei (F60)” ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

4. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

### **Art. 23 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto**

Alla luce della Delibera della Giunta provinciale n. 1431 del 25 Settembre 2020 e attesa la stagionalità del servizio che risulta limitato a soli mesi estivi, non trovano applicazione, nel presente appalto, le disposizioni di cui all'art. 32 l. p. n. 2/2016, commi 2 e 4, in materia di protezione della stabilità occupazionale e continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro.



### **Art. 24 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati**

Non è previsto l'obbligo di impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991 e all'articolo 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. così come l'applicazione delle clausole sociali ulteriori di cui all'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm..

### **Art. 25 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

### **Art. 26 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

### **Art. 27 – Trattamento dei dati personali**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.



## **Art. 28 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. L'appaltatore è tenuto alla costituzione di una garanzia definitiva pari al 5 % dell'importo contrattuale, mediante deposito cauzionale oppure polizza fideiussoria o fideiussione bancaria conforme al modello di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico, entro la sottoscrizione del contratto o nel diverso termine che dovesse essere indicato dall'Amministrazione in seguito all'aggiudicazione.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione sintetica delle prestazioni oggetto di contratto, anche il codice CIG.

6. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

7. L'eventuale indicazione di una data di scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che la data stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del premio o del corrispettivo, ferma restando la necessità di prevedere la clausola sull'efficacia della garanzia nei termini previsti dall'art. 2 dei citati schemi ministeriali.

8. Non saranno ammesse clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante o che indichino, quale foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito, un foro diverso da quello ove ha sede lo stesso. Laddove siano



inserite condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente, le stesse non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante.

### **Art. 29 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga **esplicitamente indicato che il Comune di Trento viene considerato "terzo" a tutti gli effetti**, in particolare in relazione ad eventuali danneggiamenti a beni, strutture, arredi e suolo pubblico urbano dati in concessione per le operazioni oggetto dell'appalto;

4. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e/o persone non inferiore a euro 1.500.000,00. La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata del medesimo.

5. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

6. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.

7. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

8. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio. Qualora l'appaltatore disponga già di una propria polizza assicurativa, la stessa dovrà essere ritenuta idonea alla copertura dei rischi sopra indicati connessi all'esecuzione del presente contratto, mediante eventuale appendice o dichiarazione dell'Assicuratore.



9. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale. In mancanza, il contratto non verrà stipulato e l'aggiudicazione revocata, con conseguente incameramento della eventuale cauzione prestata, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la polizza entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione. L'inadempimento di tale onere può comportare la risoluzione del contratto.

### **Art. 30 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato e nei restati atti di gara, è applicata una penale pari al 1,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica una penale nella misura variabile stabilita tra un minimo di Euro 100,00 e un massimo di Euro 1.000,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro dieci (10) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



### **Art. 30 bis – Clausola di forza maggiore**

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al RUP di idonea documentazione probatoria.

3. Il RUP valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.



5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

### **Art. 31 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso, senza giustificato motivo e salva deroga eventualmente concordata tra le parti, l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il calendario previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;



- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 30, comma 5, del presente capitolato;
- j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

### **Art. 32 – Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 33 – Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Trento.

### **Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

*“Art. (...)*

*(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).*

*1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (...), identificato*



*con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.*

*II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (...).”*

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.



### **Art. 35 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

3. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

### **Art. 36 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. In tema di imposta di bollo trova applicazione l'Allegato I.4 del nuovo Codice Appalti, per cui a norma dell'art. 18, comma 10 del Codice, l'operatore economico assolve l'imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, secondo l'importo fissato dalla normativa che verrà comunicato anteriormente alla stipula.

### **Art. 37 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi a oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento



che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.


3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento del Comune di Trento da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 di data 27.12.2022 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice sopra richiamato e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

#### **Art. 38 – Norma di chiusura**

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

*Allegato A) - PLANIMETRIA DELLA PIAZZA\_edizione 2025*



PIAZZA C. BATTISTI